

Attiva la procedura per la prenotazione dell'assegno di ricollocazione

L'ANPAL, con la Nota n. 9352 del 23 luglio 2018, fornisce le prime indicazioni operative con cui i soggetti che rientrano in ambiti aziendali e profili professionali a rischio di esubero possono presentare la richiesta dell'assegno di ricollocazione. In particolare si evidenzia che:

- *dal 24 luglio 2018 i lavoratori coinvolti negli accordi di ricollocazione possono effettuare una prenotazione dell'assegno;*
 - *l'accordo di ricollocazione viene trasmesso all'ANPAL, a cura del datore di lavoro, entro sette giorni dalla stipula unitamente ad un prospetto contenente i dati dei lavoratori coinvolti dal programma di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale.*
-

L' Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro ha fornito le prime indicazioni operative sulle modalità di presentazione della richiesta di assegno di ricollocazione per datori di lavoro e lavoratori coinvolti in programmi di riorganizzazione o di crisi aziendale, ai sensi delle modifiche al D.Lgs. 148/2015 introdotte dalla Legge n. 205/2017.

Ricordiamo, in premessa, che l'art. 1, co. 136, della Legge di Bilancio 2018 riconosce l'attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione (art. 23, D.Lgs. n. 150/2015) a quei lavoratori che, rientranti in ambiti aziendali o profili professionali a rischio di esubero, ne facciano espressa richiesta all'ANPAL.

Tale disposizione si collega a quella ex art. 24-bis, co. 1, del D.Lgs. n. 148/2015, introdotta dall'art. 1, co. 136, della medesima legge, per cui la procedura di consultazione sindacale finalizzata all'attivazione dell'intervento straordinario di integrazione salariale nei casi di riorganizzazione o di crisi aziendale, laddove non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale, può concludersi con un accordo che preveda un piano di ricollocazione dei lavoratori, con l'indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero. Resta escluso il ricorso all'accordo di ricollocazione nel caso in cui l'intervento di Cigs sia determinato da contratto di solidarietà.

Qui di seguito riassumiamo brevemente i contenuti della nota.

Prenotazione dell'assegno

I lavoratori potranno effettuare la prenotazione dell'**assegno di ricollocazione** dal portale dell'Agenzia.

Una volta effettuato l'accesso, il sistema mostrerà al lavoratore i dati acquisiti in fase di registrazione e chiederà l'inserimento delle seguenti informazioni:

- codice fiscale dell'azienda;
- numero di telefono cellulare del lavoratore;
- conferma o modifica dell'indirizzo email precedentemente indicato in fase di registrazione;
- l'avvenuta lettura dell'Informativa sul trattamento dei dati personali (obbligatoria per poter procedere nella richiesta).

All'atto della conferma dell'operazione, l'applicativo fornirà una comunicazione stampabile contenente il numero di prenotazione dell'assegno, nonché la data e l'ora della stessa.

A supporto del lavoratore, è disponibile sul sito ANPAL, alla sezione dedicata a Cittadini/Servizi/Assegno di ricollocazione, un manuale utente per la registrazione e la presentazione delle prenotazioni di assegno di ricollocazione.

Entro 30 giorni l'Anpal effettuerà la verifica della validità della prenotazione - verificando la presenza della domanda di cassa integrazione e dell'accordo di ricollocazione - e fornirà al lavoratore comunicazione circa l'esito, per il successivo completamento della richiesta.

L'assegno di ricollocazione - che consiste in un importo da utilizzare presso i soggetti che forniscono servizi di assistenza alla ricerca di lavoro - può essere richiesto dai lavoratori in CIGS i cui profili e ambiti siano previsti dall'accordo di ricollocazione, sottoscritto dalla loro azienda e dalle organizzazioni sindacali.

Verifica, completamento della domanda e rilascio dell'assegno

Dopo la prenotazione della richiesta di assegno di ricollocazione, allo scadere dei 30 giorni successivi alla sottoscrizione dell'accordo, si procederà alla verifica automatica della presenza a sistema dei seguenti dati:

- Accordo di ricollocazione stipulato;
- Dati relativi alla domanda di integrazione salariale straordinaria pervenuti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Una volta effettuate le predette verifiche, sarà data comunicazione – esclusivamente mediante posta elettronica all'indirizzo associato all'utenza – della possibilità di completare la richiesta.

Il lavoratore, entro i successivi 30 giorni, potrà quindi inserire nella procedura i dati utili alla propria profilazione e scegliere il soggetto erogatore da cui farsi assistere nel percorso di ricollocazione.

Sarà, altresì, possibile, laddove l'ente prescelto abbia configurato l'agenda, prenotare il primo appuntamento, o, in caso contrario, ricevere i dati dell'ente erogatore, che provvederà a contattare il lavoratore per la fissazione del primo appuntamento.

Nel caso in cui l'istruttoria dia esito negativo, il sistema invierà una comunicazione nei seguenti casi:

- il richiedente non risulti tra i lavoratori interessati dalla domanda di integrazione salariale;
- la prenotazione è stata effettuata oltre i trenta giorni dalla stipula dell'accordo;
- la prenotazione è avvenuta successivamente al raggiungimento del numero massimo di richieste previste dall'accordo, seppur eseguita nei termini previsti.

Decorsi trenta giorni dalla prenotazione dell'assegno, in assenza di accordo di ricollocazione presente a sistema, il lavoratore riceverà una comunicazione via e-mail di sospensione della prenotazione.

Comunicazione dell'accordo di ricollocazione

Nelle more della piena implementazione delle funzionalità del sistema, l'accordo di ricollocazione va trasmesso ad ANPAL, a cura del datore di lavoro, entro sette giorni dalla stipula.

Inoltre, i datori di lavoro, oltre all'accordo, dovranno inviare un prospetto in formato excel contenente i dati dei lavoratori coinvolti dal programma di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale presentato ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 3, del d.lgs. 148/2015 (nome, cognome, codice fiscale, sede di assunzione e data di assunzione).

Una volta ricevute tali informazioni, sarà cura di ANPAL, in questa prima fase, il caricamento dei dati dell'accordo di ricollocazione a sistema.

Fasi successive

La gestione delle fasi successive al rilascio dell'assegno di ricollocazione, a cura dei soggetti erogatori del servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione, avverrà secondo le stesse modalità previste per l'assegno di ricollocazione per i percettori di NASpl

A breve seguiranno ulteriori indicazioni operative relative alla verifica e alla comunicazione sopra descritte e alle successive fasi del processo di gestione della misura e di supporto alla ricollocazione.